

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 73° - Numero 28

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 14 giugno 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

### DECRETI ASSESSORIALI

#### ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 11 aprile 2019.

**Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci, ricadente nel territorio dei comuni di Catania, Acireale, Aci Catena, Aci Castello, Valverde e Aci Sant'Antonio** . . . . . pag. 3

DECRETO 11 aprile 2019.

**Perimetrazione ed istituzione del Parco archeologico di Gela, ricadente nel territorio del comune di Gela** . . . . . pag. 4

DECRETO 11 aprile 2019.

**Istituzione del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato, ricadente nel territorio dei comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Collesano, Cerda, Santa Flavia, Bagheria, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Monreale** . . . . . pag. 25

DECRETO 11 aprile 2019.

**Istituzione del Parco archeologico delle Isole Eolie, ricadente nel territorio dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni** . . . . . pag. 26

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

DECRETO 11 aprile 2019.

**Istituzione del Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato, ricadente nel territorio dei comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Collesano, Cerda, Santa Flavia, Bagheria, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Monreale.**

**L'ASSESSORE  
PER I BENI CULTURALI  
E L'IDENTITÀ SICILIANA**

Visto lo statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e ss.mm.ii., recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e ss.mm.ii., recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., col quale è stato approvato il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Titolo II, dettante le norme sull'istituzione del Sistema dei Parchi archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione col quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi archeologici della Regione siciliana e sul quale il Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali aveva espresso il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 2, art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;

Visti i DD.AA. n. 1142 del 29 aprile 2013, n. 117 del 23 gennaio 2014, n. 3827 del 30 agosto 2017, n. 29 del 13 settembre 2018 e n. 13 del 25 marzo 2019, recanti modifiche ed integrazioni al Sistema dei Parchi archeologici della Regione siciliana di cui al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001;

Ritenuto di assumere quale Sistema dei Parchi archeologici ai sensi della legge regionale del 3 novembre 2000, n. 20 i Parchi archeologici indicati ed elencati nel D.A. 25 marzo 2019, n. 13 dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana;

Considerato che con verbale del 30 gennaio 2019 il Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 7, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in ordine all'elenco dei parchi inseriti nel "Sistema dei Parchi" di cui al D.A. 13 settembre 2018, n. 29;

Considerato che col D.A. 25 marzo 2019, n. 13 sono stati accorpate alcuni degli istituendi parchi inseriti nell'elenco del "Sistema dei Parchi" di cui al D.A. 13 settembre 2018, n. 29 e dotati di minori potenzialità tecnico/economiche, quale strumento per supportare il concreto avvia-

mento degli stessi, nonché il rispetto dei parametri di riduzione delle postazioni dirigenziali di cui alla nota prot. n. 50093 del 3 ottobre 2018 relativa alla nuova rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

Considerato che il "Parco archeologico di Himera", il "Parco archeologico di Solunto" e il "Parco archeologico di Monte Jato" rientrano tra quelli dotati di minori potenzialità tecnico/economiche di avviamento e, pertanto, col citato D.A. 25 marzo 2019, n. 13 sono stati accorpate gestionalmente in "Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato";

Considerato che i tre parchi hanno completato l'iter procedurale previsto all'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;

Visti i DD.AA. n. 17 del 15 aprile 2010, n. 2151 del 24 luglio 2013 e n. 3441 del 20 novembre 2013 che individuano, rispettivamente, il perimetro del Parco archeologico di Himera, il perimetro del parco archeologico di Solunto e il perimetro del Parco archeologico di Monte Jato;

Ritenuto che, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e a seguito del parere favorevole del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali reso nella seduta del 30 gennaio 2019, sussistono le condizioni per l'istituzione del "Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato";

Considerato che il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12, concernente la rimodulazione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali, già comprende le strutture afferenti al Sistema dei Parchi archeologici di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, ai sensi del comma 7, art. 20, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, all'istituzione "Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato";

Decreta:

**Art. 1**

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è istituito il "Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato", ricadente nel territorio dei comuni di Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Collesano, Cerda, Santa Flavia, Bagheria, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Monreale.

**Art. 2**

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale del 3 novembre 2000, n. 20, la normativa di cui al regolamento costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

**Art. 3**

Ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, al "Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato" è attribuita autonomia scientifica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

**Art. 4**

Al "Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato", di cui al presente decreto, trovano applicazione le norme contenute al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

## Art. 5

La gestione del "Parco archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato" è affidata, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, a un direttore e a un comitato tecnico scientifico che saranno nominati con successivi provvedimenti. Sarà parimenti approvato, ai sensi dell'art. 20, il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Parco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 11 aprile 2019.

*Il Presidente della Regione:* MUSUMECI  
nella qualità di Assessore regionale *ad interim*  
per i beni culturali e l'identità siciliana

*Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana in data 19 aprile 2019 al n. 917.*

(2019.21.1601)016

DECRETO 11 aprile 2019.

**Istituzione del Parco archeologico delle Isole Eolie, ricadente nel territorio dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni.**

L'ASSESSORE  
PER I BENI CULTURALI  
E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante norme sull'istituzione ed ordinamento dei musei regionali e su interventi nei settori del teatro e dei beni culturali;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del Sistema dei Parchi archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, con il quale, ai sensi del comma 2, art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, sono state individuate le aree

archeologiche costituenti il Sistema dei Parchi archeologici della Regione, tra le quali è compresa quella delle Isole Eolie, ricadente nei territori dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni;

Visto il D.A. 29 aprile 2013, n. 1142, recante modifiche ed integrazioni al D.A. 11 luglio 2001, n. 6263, con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. 23 gennaio 2014, n. 117, recante modifiche ed integrazioni al D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 e al D.A. 29 aprile 2013, n. 1142, con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. 30 agosto 2017, n. 3827, recante modifiche ed integrazioni al D.A. 11 luglio 2001, n. 6263, al D.A. 29 aprile 2013, n. 1142 e al D.A. del 23 gennaio 2014, n. 117 di rimodulazione del Sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. 13 settembre 2018, n. 29, recante modifiche ed integrazioni al D.A. 11 luglio 2001, n. 6263, al D.A. 29 aprile 2013, n. 1142 e al D.A. 23 gennaio 2014, n. 117 e al D.A. 30 agosto 2017, n. 3827, con il quale è stato rimodulato il Sistema dei Parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. n. 5013 del 19 ottobre 2017 di individuazione del perimetro del Parco archeologico delle Isole Eolie, con i relativi allegati;

Considerata l'importanza strategica del "Parco archeologico delle Isole Eolie" ai fini della valorizzazione del territorio interessato, nonché della necessità di assicurare la migliore fruibilità e la più efficace gestione dell'importante patrimonio archeologico attraverso l'istituzione del Parco e l'attribuzione della relativa autonomia scientifica e gestionale;

Visto il parere favorevole del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali del 30 gennaio 2019, che ha condiviso la proposta di istituzione del Parco archeologico delle Isole Eolie all'interno del sistema dei Parchi archeologici, nonché la nota del 14 febbraio 2019, prot. n. 961/GAB dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'istituzione del "Parco archeologico delle Isole Eolie", ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, all'istituzione del "Parco archeologico delle Isole Eolie";

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è istituito il Parco archeologico delle Isole Eolie, ricadente nei territori dei comuni di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e Leni.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, la normativa di cui al regolamento allegato al D.A. n. 5013 del 19 ottobre 2017 costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

Art. 3

Ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, al Parco è attribuita autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.